



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI  
DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI**

**ATTO N. DEL 330**

**Torino, 17/05/2022**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI

Giovanna PENTENERO

Francesco TRESSO

Carlotta SALERNO

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  
Chiara FOGLIETTA - Jacopo ROSATELLI

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: CONVENZIONE COMUNE DI TORINO E TRIBUNALE DI TORINO PER SVOLGIMENTO LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI ART. 54 D.LGS. 274 DEL 28 AGOSTO 2000 E ART. 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001. APPROVAZIONE. DELEGA OPERATIVA.

L'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

In seguito alla riforma legislativa del Codice della Strada, attuata con la Legge n. 120 del 29 luglio 2010, si apre quindi la possibilità che un cospicuo numero di condannati a pena pecuniaria o detentiva per guida in stato di ebbrezza chieda ed ottenga dal giudice la possibilità di sostituire la suddetta sanzione con l'esercizio del lavoro di pubblica utilità. Tale istituto comporta l'indubbio

vantaggio per il condannato di ottenere, al seguito dell'espletamento positivo delle attività, una pronuncia che dichiara l'estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo.

A norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

Inoltre l'art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis, lettera a, del Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 1993, n. 205.

La Legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) ha stabilito, all'art. 3, l'introduzione dell'art. 168-bis c.p. che prevede che, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova e che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Il lavoro di pubblica utilità è un istituto che permette di coniugare diverse esigenze. In primo luogo, consente di favorire la risocializzazione del condannato, tramite lo svolgimento di lavori a vantaggio dell'intera collettività; in secondo luogo, dà al Comune l'opportunità di avvalersi di prestazioni lavorative di supporto alle proprie attività, con il solo onere a carico dell'ente di provvedere alla copertura assicurativa dei condannati.

L'attività non retribuita in favore della collettività, ai sensi del D.M. del 26 marzo 2001, contenente *"norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 del D.Lgs. n. 274, del 28 agosto 2000"*, deve essere regolata da convenzioni stipulate tra il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale e le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni presso cui l'attività può essere svolta, tra i quali figurano i Comuni.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 maggio 2019 mecc. n. 2019 01578/094 è stata rinnovata la Convenzione (approvata con deliberazione mecc. 2011 02002/004 del 5 aprile 2011 e rinnovata con successive deliberazioni: mecc. 2012 01816/094 del 17 aprile 2012, mecc. 2013 02173/094 del 4 giugno 2013, mecc. 2016 02141/094 del 29 aprile 2016) tra la Città e il Ministero di Giustizia – Tribunale di Torino, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità, con riferimento a condannati per i reati sopra richiamati, per un periodo di tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione. Tale convenzione scadrà in data 21 maggio 2022.

Considerata la positiva esperienza, finora maturata, con lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità ed alla luce del costruttivo rapporto instaurato con il Tribunale di Torino, considerato che il lavoro di pubblica utilità è un istituto giuridico che permette di coniugare diverse esigenze e che il Comune di Torino ha valide modalità per prestare la propria collaborazione agli organi della Giustizia, per contribuire al pieno dispiegamento dei diritti, in sede processuale, degli imputati, e per avvantaggiare la comunità con prestazioni di pubblica utilità, si intende ora rinnovare, la Convenzione attualmente in vigore per lo svolgimento dei LPU, in modo da non pregiudicare la continuità delle esecuzioni penali in corso ed in procinto di attivarsi, per un ulteriore periodo triennale.

A seguito dei contatti intercorsi con il Tribunale di Torino è stata richiesta la disponibilità ad aderire alla convenzione e sono pervenuti riscontri positivi dalle Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e dalla

Divisione Verde e Parchi – Torino Spazio Pubblico.

La Convenzione avrà quindi durata di anni tre a partire dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza si procederà eventualmente ad un nuovo atto di rinnovo, anche alla luce dei risultati conseguiti e delle valutazioni effettuate. Rimane ferma la facoltà per i contraenti di proporre disdetta in qualsiasi momento, per ragioni di sopravvenuta necessità dandone comunicazione con anticipo di tre mesi.

La convenzione riguarderà un numero massimo di condannati pari a 30, che svolgerà lavoro di pubblica utilità.

I costi assicurativi per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante richiesta di attivazione della copertura assicurativa inviata esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell'inizio effettivo dell'attività

La spesa per la copertura assicurativa per la responsabilità civile non ha impatto sul bilancio in quanto i costi assicurativi sono già compresi nei costi sostenuti forfetariamente dalla Direzione Facility Management per la copertura della Responsabilità Civile della Città (vedasi nota prot. n. 3362/5.20.ASC/39B2013 del 16 aprile 2013).

Le concrete operazioni di raccordo gestionale e organizzativo con gli uffici del Tribunale e con gli avvocati saranno di competenza dei Dirigenti delle Circoscrizioni e della Divisione Verde e Parchi – Torino Spazio Pubblico. Le attività, come indicate in Convenzione, rientreranno prevalentemente negli ambiti di cura del territorio e del patrimonio pubblico e di solidarietà sociale, come meglio specificato nella convenzione allegata all'art.1.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare, per le considerazioni sinora espresse, il rinnovo della Convenzione (stipulata per gli anni 2019-2022 a seguito di deliberazione della Giunta Comunale - mecc. 2019 01578/094) per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e del D.M. 26 marzo 2001 e ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili). Alla convenzione aderiscono le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e la Divisione Verde e Parchi – Torino Spazio Pubblico. La Convenzione avrà la durata di anni tre a partire dalla data della stipula. La Convenzione è allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**all.1**) e conservata agli atti della Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni;
2. di autorizzare il Sindaco della Città di Torino o suo delegato a sottoscrivere la Convenzione con il Tribunale di Torino;

3. di delegare, come da premessa, le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e la Divisione Verde e Parchi – Torino Spazio Pubblico alla conduzione gestionale e operativa del progetto;
4. di dare atto che non sono previsti oneri aggiuntivi a carico della Città in termini di utenze o consumi energetici, in quanto i lavoratori di pubblica utilità svolgeranno le proprie mansioni nell'ambito delle strutture circoscrizionali e comunali già esistenti;
5. di dare atto che i costi assicurativi per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali, saranno a carico dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che la spesa per la copertura assicurativa per la responsabilità civile non ha impatto sul bilancio in quanto i costi assicurativi sono già compresi nei costi sostenuti forfetariamente dalla Direzione Facility Management per la copertura della Responsabilità Civile della Città;
6. di dare atto che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della procedura; a tal proposito, sui siti internet delle Circoscrizioni e di Torino Spazio Pubblico è pubblicata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra. Il Tribunale di Torino nominerà il Comune di Torino Responsabile esterno del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, con specifico riferimento alle operazioni di Trattamento dei Dati Personali connesse allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, fornendo al Responsabile le istruzioni per il Trattamento.
7. Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento allegato **(Al.2)**.
8. di dichiarare, attesa l'urgenza, in considerazione della prossimità della scadenza della Convenzione tra la Città e il Ministero di Giustizia – Tribunale di Torino per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Francesco Tresso

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Umberto Magnoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Elena Brunetto

---

IL SINDACO  
Firmato digitalmente

LA SEGRETARIA GENERALE  
Firmato digitalmente

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-330-2022-All\_1-Convenzione\_LPU\_2022.pdf
2. DEL-330-2022-All\_2-ALL\_2\_VIE.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento